

**VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA<sup>1</sup> MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica  
SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025**

**VERBALE N. 1  
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 21/10/2025, alle ore 16.30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025 nelle persone di:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Corvaglia Luigi Tommaso | Ordinario di <i>Pediatria</i><br>presso l'Università di Bologna; |
| - Prof Cogo Paola               | Ordinario di <i>Pediatria</i><br>presso l'Università di Udine    |
| - Prof. Dani Carlo              | Ordinario di <i>Pediatria</i><br>presso l'Università di Firenze  |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l'individuazione del Presidente: *maggior anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo*. Per l'individuazione del segretario: *minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo*

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all'Ufficio per i provvedimenti di competenza:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Dani Carlo              | Ordinario di <i>Pediatria</i><br>presso l'Università di Firenze;<br>PRESIDENTE |
| - Prof. Corvaglia Luigi Tommaso | Ordinario di <i>Pediatria</i><br>presso l'Università di Bologna<br>SEGRETARIO  |

La Commissione prende visione del bando della "procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di cui all'art. 18 L. 240/10" (emanato con D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025) del **"Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010"**<sup>2</sup> e fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno 29/12/2025, cioè quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo proroga.

**Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1).**

<sup>1</sup> scegliere in relazione al tipo di procedura

<sup>2</sup> Disponibile alla pagina:

<https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/normativa-personale-docente>

La valutazione è volta all'individuazione di una rosa composta da non più di tre idonei tra i candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri di cui all'**Allegato 2**.

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti.

Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, l'ufficio competente darà accesso alla commissione all'elenco dei candidati e alle domande presentate dai candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all'esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 31/10/2025 alle ore 14.30 in modalità telematica, successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li 21/10/2025 ore 18

IL PRESIDENTE

Prof. *Dani Carlo*

IL COMPONENTI

Prof. Paola Cogo

CARLO  
DANI  
24.10.2025  
08:38:19  
GMT+02:00



Firmato digitalmente da Paola Cogo  
Data: 24.10.2025 13:35:10 CEST  
Organizzazione: UNIVERSITAUDINE/01071600306

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

**ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA<sup>3</sup> MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica**  
**SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE**  
**INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025**

Criteri per la valutazione dei candidati

Nella valutazione delle **pubblicazioni scientifiche**, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del gruppo scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti: Poco coerente, molto coerente
- b) apporto individuale nei lavori in collaborazione: alto (primo, ultimo nome o corresponding), intermedio (secondo nome), basso (altra posizione)
- c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni: scarso, discreto, buono, ottimo, eccellente ;
- d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell'età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest'ultimo.

Nella valutazione dei **titoli**, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al gruppo scientifico disciplinare: scarso, discreto, buono, ottimo, eccellente

- a) **impatto della produzione scientifica complessiva: nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni si avvale anche di indicatori di prestigio e impatto:**
- b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi;
- c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
- e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali;
- g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti;

Criteri di valutazione - Prova didattica

- La prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione. La commissione stabilisce che la prova didattica si svolga giorno 12 novembre 2025 a partire dalle ore 10 in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Teams. La prova didattica, della durata di 45 minuti, sarà valutata tenendo conto dei seguenti criteri: a) Focalizzazione del candidato sull'argomento selezionato durante la prova b) Chiarezza e completezza espositiva in relazione alle esigenze didattiche dei Corsi di Laurea c) Attualità delle nozioni divulgate d) Rispetto dei tempi. Sulla base dei criteri sopracitati la commissione esprimerà un giudizio sulla prova didattica (es. eccellente, ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente) come parte integrante del processo di valutazione.

CARLO  
DANI  
24.10.2025  
08:38:19  
GMT+02:00



Digitally signed  
by: Luigi Tommaso Corvaglia,  
on: 23 ottobre 2025

<sup>3</sup> scegliere in relazione al tipo di procedura  
VERSIONE 2025

**ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto, Gruppo scientifico disciplinare: 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
Settore Scientifico disciplinare: MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica (Decreto Rep. 524/2025, Protocollo 140112/2025 del 27/05/2025)**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Carlo Dani, Prof. Ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze nato a Legnago (VR) il 30/12/1963 nominato far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 250448 (rep. nr. 876/2025) del 28.8.2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

X dichiara: Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,  
27.10.2025

prof. Carlo Dani presso l'Università degli Studi

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto, Gruppo scientifico disciplinare: 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
Settore Scientifico disciplinare: MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica (Decreto Rep. 524/2025, Protocollo 140112/2025 del 27/05/2025)**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta Paola Cogo, Prof.ssa di I Fascia presso l'Università degli Studi Udine, nata a Padova il 04-07-1959 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. **524/2025** del **27/05/2025**, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

X dichiara: Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

x Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,  
(data)

Prof. Paola Cogo, presso l'Università degli Studi Udine

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano



applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

**ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1**

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto, Gruppo scientifico disciplinare: 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  
Settore Scientifico disciplinare: MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica (Decreto Rep. 524/2025, Protocollo 140112/2025 del 27/05/2025)**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Luigi Tommaso Corvaglia\_Prof./Prof.ssa \_\_Ordinario\_\_presso l'Università degli Studi \_Bologna\_ nato/a a Gallipoli il 13/08/1966 nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con nominata con D.R. n. 250448 (rep. nr. 876/2025) del 28.8.2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

X dichiara: Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,  
27/10/2025

prof.Luigi Tommaso Corvaglia presso l'Università degli Studi

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano

applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA  
PER IL S.S.D. MEDS20/A

DIPARTIMENTO \_\_\_\_Medicina Università di Modena\_\_\_\_

BANDITA CON DECRETO N. \_ nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025\_

PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA1 MEDIANTE  
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL  
GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica SSD  
06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA  
INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_Paola Cogo\_\_\_\_\_

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN  
PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^  
RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED  
I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA 24-10-2025

FIRMA

**PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA<sup>1</sup> MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE**  
**INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025**

IL /LA SOTTOSCRITTO/A \_\_Carlo Dani\_\_\_\_\_

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1<sup>a</sup> RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA 24.10.2025

FIRMA

-VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

Il giorno 31/10/2025, alle ore 14.30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025 nelle persone di:

- Prof. Carlo Dani	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Firenze PRESIDENTE
- Prof. Paola Cogo	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Udine COMPONENTE
- Prof. Luigi Tommaso Corvaglia	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Bologna COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione.

**Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..**

**Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).**

La commissione, ottenuto l'accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente sulla piattaforma PICA e procede all'esame delle domande presentate dai concorrenti e all'esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.

La candidata Lugli Licia sarà convocata per l'espletamento della prova didattica il giorno 12/11 alle ore 10 in modalità telematica al seguente link

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_YjFiNDUyY2UtMDk1MS00NmQzLWJmM2YtODVmYTg0YzQ1Njg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%2244d35a28-a202-486f-ac8e-4cd540ae1912%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjFiNDUyY2UtMDk1MS00NmQzLWJmM2YtODVmYTg0YzQ1Njg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%2244d35a28-a202-486f-ac8e-4cd540ae1912%22%7d)

**Prova Didattica UNIMORE | Partecipazione alla riunione | Microsoft Teams**

La commissione ha selezionato i seguenti argomenti per la prova didattica, uno dei quali sarà estratto a sorte.

- 1) Effetto della care neonatale sul neuro-sviluppo del neonato prematuro
  - 2) Encefalopatia ipossico-ischemica nel neonato Late Preterm e a termine
  - 3) Seps Neonatale
- Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Dani

I COMPONENTI

Prof.ssa Paola Cogo

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia (con funzioni anche di segretario verbalizzante)

VERSIONE 2025

Allegato 1 al verbale 2**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta Paola Cogo\_ Prof Ordinario presso l'Università degli Studi Udine\_ nata a Padova il 04-07-1959 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

**dichiara:**

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

prof..Paola Cogo..... presso l'Università degli Studi Udine

data 31/10/2025

FIRMA

---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443**, *Codice di procedura civile*

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172**, *Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari*

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di

parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL S.S.D. MEDS20/A DIPARTIMENTO \_\_\_\_Medicina Università di Modena\_\_\_\_ BANDITA CON DECRETO N. \_ nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025\_ PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA1 MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_Paola Cogo\_\_\_\_\_ COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

31/10/2025

IN FEDE

Allegato 1 al verbale 2**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto \_\_Luigi Tommaso Corvaglia\_ Prof Ordinario \_\_\_\_presso l'Università degli Studi di Bologna \_ nato a \_Gallipoli (Le)\_ il \_13/08/1966 nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

**dichiara:**

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

prof. Luigi Tommaso Corvaglia presso Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  
data 31/10/2025

FIRMA




---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art.

5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL S.S.D. MEDS20/A DIPARTIMENTO \_\_\_\_Medicina Università di Modena\_\_\_\_ BANDITA CON DECRETO N. \_ nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025\_ PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA1 MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

IL SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_Corvaglia Luigi Tommaso\_\_\_\_\_ COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

31/10/2025

IN FEDE



Allegato 1 al verbale 2

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Carlo Dani Prof Ordinario \_\_\_\_\_ presso l'Università degli Studi Firenze \_ nato a Legnago (VR) il 30.12.1963 nominato/a a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

**dichiara:**

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

X In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

X Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito. .

prof..... presso l'Università degli Studi .....

data 31/10/2025

FIRMA

---

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

**NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ**

VERSIONE 2025



**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

**Art. 51. (Astensione del giudice).**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

**Art. 52. (Ricusazione del giudice).**

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

**Art. 5, comma 2**

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per

assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL S.S.D. MEDS20/A DIPARTIMENTO \_\_\_\_Medicina Università di Modena\_\_\_\_ BANDITA CON DECRETO N. \_ nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025\_ PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA1 MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

IL SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_Carlo Dani\_\_\_\_\_ COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

31/10/2025

IN FEDE

VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025

Il giorno 12/11/2025, alle ore 10, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025 nelle persone di:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - Prof. Carlo Dani              | Ordinario di <u>Pediatria</u><br>presso l'Università di Firenze<br>PRESIDENTE   |
| - Prof. Paola Cogo              | Ordinario di <u>Pediatria</u><br>presso l'Università di Udine<br>COMPONENTE   |
| - Prof. Luigi Tommaso Corvaglia | Ordinario di <u>Pediatria</u><br>presso l'Università di Bologna<br>COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO<br>VERBALIZZANTE |

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell'elenco dei candidati che devono sostenere la prova didattica.

Alle ore 10.05 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati convocati *per effettuare le operazioni preliminari allo svolgimento della prova didattica\**.

Risulta presente la candidata di seguito elencata: Lugli Licia, della quale viene accertata l'identità (*omissis*) ,come riportato nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1 alla quarta seduta, composto da n.1 pagine).

il Presidente della Commissione definisce come di seguito l'organizzazione della seduta: previo sorteggio tra gli argomenti precedentemente comunicati nel verbale 2, si chiederà alla candidata di esporre l'argomento e, al termine, di sintetizzare in inglese i punti essenziali sul tema selezionato.

Accertata l'identità della candidata, ed essendo stato sorteggiato l'argomento SEPSI NEONATALE, la commissione inizia ad esaminare la candidata che espleta la prova didattica, proponendo una lezione sull'argomento estratto, al termine della quale viene verificata la competenza dell'Inglese.

Al termine della prova, la Commissione, esprime i seguenti **giudizi individuali e collegiali sulla prova didattica**:

Prof. Carlo Dani: La candidata ha svolto una prova molto convincente in relazione ai contenuti e alla capacità espositiva. Buona conoscenza dell'Inglese.

Prof.ssa Paola Cogo: La candidata ha esposto l'argomento in modo puntuale e accurato, riportando le più recenti conoscenze sull'argomento con buona metodologia scientifica. Buona conoscenza dell'Inglese.

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia: La candidata mostra un'ottima conoscenza dell'argomento e lo espone con buona padronanza e in modo convincente. Buona conoscenza dell'Inglese.

Giudizio Collegiale sulla prova didattica: Buona conoscenza dell'argomento e ottima capacità espositiva, buona conoscenza dell'inglese.

*\*L'organizzazione di tali operazioni è a cura della commissione, che è tenuta a descriverle nel corpo del verbale*

Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula i seguenti giudizi, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare:

**Giudizio Individuale:**

Prof. Carlo Dani: la qualità delle pubblicazioni presentate è buona. Le pubblicazioni sono molto coerenti al settore scientifico disciplinare. Buono anche l'apporto individuale della candidata, nonché il rigore metodologico, l'innovatività e la collocazione editoriale nel primo o secondo quartile della maggior parte delle pubblicazioni. Il giudizio sul curriculum complessivo e i titoli è buono, così come l'impatto della produzione scientifica complessiva, valutata anche secondo i parametri universalmente utilizzati: H-index e citazioni complessive.

Prof.ssa Paola Cogo: Buona la qualità delle pubblicazioni selezionate, che sono molto coerenti al settore scientifico disciplinare. Anche l'apporto individuale della candidata è buono, così come il rigore metodologico, l'innovatività e la collocazione editoriale per lo più nei primi due quartili della maggior parte delle pubblicazioni. Buono il giudizio sul curriculum, sui titoli e sull'impatto della produzione scientifica complessiva, anche in considerazione di alcuni parametri bibliometrici universalmente utilizzati come H-index e citazioni complessive.

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia: Le pubblicazioni selezionate sono molto coerenti al settore scientifico disciplinare e di buona qualità. La collocazione editoriale è buona, per lo più nei primi due quartili dei raggruppamenti di riviste di riferimento. Buoni anche l'apporto individuale della candidata, così come il rigore metodologico, e l'innovatività. Il giudizio sul curriculum è buono, così come quello sui titoli e sull'impatto della produzione scientifica complessiva, anche in considerazione dei parametri bibliometrici più frequentemente utilizzati come H-index e citazioni complessive.

**Giudizio complessivo sulle pubblicazioni selezionate dalla candidata:**

la qualità complessiva delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata è buona. Tale giudizio si basa sui seguenti criteri:

- a) Tutte le venti pubblicazioni selezionate sono molto coerenti con le tematiche del gruppo scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
- b) In tutte le 20 pubblicazioni l'apporto individuale della candidata è alto, essendo la candidata primo nome in 13/20 pubblicazioni e ultimo nome nelle restanti 7.
- c) Per ciò che attiene originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, la maggior parte delle pubblicazioni, in particolare 11/20, sono articoli originali ben condotti e innovativi e quindi di buon livello. Le restanti pubblicazioni sono revisioni sistematiche, case reports o series e comunque di discreto livello.

A tale giudizio contribuisce anche la valutazione complessivamente buona della collocazione editoriale delle pubblicazioni selezionate, che in 5/20 casi rientrano nel Primo Quartile relativo al raggruppamento di riviste di riferimento, in 9/20 casi appartengono al Secondo Quartile e nei rimanenti 6/20 casi appartengono al Terzo Quartile.

**Giudizio complessivo sul curriculum e sui titoli:**

L'impatto della produzione scientifica complessiva nell'ambito del settore scientifico-disciplinare MEDS20/A è molto buono. In data 28-10-2025, il profilo della candidata, generato da Scopus, indica 135 documenti, le citazioni risultano 1676 e l'H index 22.

La candidata riporta 5 progetti di ricerca multicentrici dove dichiara di aver ricoperto un ruolo di “responsabile di progetto”, oltre alla partecipazione ad altri tre progetti multicentrici con ruolo di collaboratore. Non riporta finanziamenti su base di bandi competitivi. Inoltre riporta il ruolo di responsabile di 5 progetti monocentrici pediatrici, dell’Università di Modena. E’ associate editor della rivista Children e Frontiers in Pediatrics e membro dell’Editorial Board BMC Pediatrics. Ha partecipato a numerosi congressi prevalentemente nazionali in qualità di relatore. Non sono riportati partecipazioni ad enti di ricerca internazionale, né trasferimenti tecnologici o brevetti. Riporta 1 premio per attività scientifica al Terzo Congresso Società Italiana Medicina d’Emergenza e Urgenza Pediatrica, Montesilvano, del 18-20 Novembre 2005.

**Giudizio collegiale: sulla base delle pubblicazioni presentate, dei titoli, del curriculum complessivo e della prova didattica, la candidata Lugli Licia risulta ampiamente meritevole di ricoprire il ruolo Professore di Seconda Fascia di Pediatria Generale e Specialistica settore scientifico disciplinare 20/A presso l’Università di Modena e Reggio Emilia**

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo della candidata, ai titoli e alle pubblicazioni della stessa, nonché alla sua prova didattica, la Commissione, all’unanimità, individua come idonea:

- la dott.ssa Lugli Licia

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.45.

IL PRESIDENTE  
Prof. Carlo Dani

I COMPONENTI

Prof. Paola Cogo

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Allegato 1 al verbale 4

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025 riunione del 12/11/2025

Accertata l'identità della candidata Lugli Licia, identificata mediante (omissis)

IL PRESIDENTE

Prof. Carlo Dani

I COMPONENTI

Prof. Paola Cogo

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ  
DI MODENA E REGGIO EMILIA  
SUA SEDE

**OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS 20/A Pediatria generale e specialistica SSD 06/MEDS-20 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE INDETTA CON D.R. REP nr. 524/2025, Prot n. 140112 del 27/05/2025**

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. Rep 876/2025 Prot. n. 0250448 del 28/08/2025 nelle persone di:

- Prof. Carlo Dani	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Firenze PRESIDENTE
- Prof. Paola Cogo	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Udine COMPONENTE
- Prof. Luigi Tommaso Corvaglia	Ordinario di <i>Pediatria</i> presso l'Università di Bologna COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE

constatato

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n 1 candidata;

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminati

i titoli dei candidati;

esaminate

le pubblicazioni scientifiche dei candidati;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da verbali);



DICHIARA

Idonea a ricoprire il posto professore di seconda fascia mediante chiamata:

**- la dott.ssa Lugli Licia**

Modena, \_12/11/2025\_\_

IL PRESIDENTE  
Prof. Carlo Dani

I COMPONENTI

Prof. Paola Cogo

Prof. Luigi Tommaso Corvaglia  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)